Numero atto 8193 - 2026
Sottoscritto il 20/11/2026
Protocollo Prot-2026-576094

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 approvazione bando “Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3” e schema di Convenzione tra Regione Liguria e l’OI FI.L.S.E. S.p.A. per l’attuazione del Bando – Attività anno 2026. Impegno di spesa euro 12.791,74=IVA inclusa
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Francesco CASO
Responsabile Procedimento	Simona BUCCHERI
Soggetto Responsabile	Francesco CASO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 29 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
- Registrazioni contabili

IL DIRIGENTE

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (GBER).

Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

la DGR n. 252 del 1° aprile 2022 con la quale si approva il documento Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria, autorizzandone l'invio al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per l'inoltro alla competente Divisione comunitaria per l'avvio della consultazione per la definizione dello stesso;

l'Accordo di partenariato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 final, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei programmi regionali e nazionali;

la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022 che approva il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;

la DGR n. 803 del 5 agosto 2022 con la quale si approva l'applicazione alla programmazione PR FESR 2021-2027 delle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 2014-2020;

Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 21/02/2023 n. 4 Programma Regionale FESR 2021 - 2027 - presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(2022)7329 del 10 ottobre 2022;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;

Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni per il programma regionale Liguria FESR 2021-207 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1 dicembre 2022;

la L.R. 16 gennaio 2007, n. 2 e s.m.i "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione

RICHIAMATE:

la DGR n. 1330 del 30 novembre 2015 con la quale si è proceduto all'approvazione del documento di Strategia regionale di Specializzazione Intelligente;

la DGR n. 800 del 24 settembre 2019, di approvazione del documento di aggiornamento della Smart Specialisation Strategy della Regione Liguria;

la DGR n.1321 del 22 dicembre 2022 di aggiornamento del documento di Smart Specialisation Strategy approvato con DGR 1330/2015 per il periodo di programmazione 2021-2027;

CONSIDERATO che:

il PR Liguria FESR 2021-2027 con l'Obiettivo di Policy 1 mira a rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, rafforzando la ricerca e l'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e in sinergia con importanti strategie globali (ad es. Horizon Europe e Agenda 2030 dell'ONU);

nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1 è prevista l'Azione 1.1.1. "Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio";

RICHIAMATI:

- la DGR n. 101/2025 "Indirizzi per l'attivazione di nuove misure PR FESR 2021 – 2027, annualità 2025", con cui sono state emanate le linee guida finalizzate a realizzare un cd. "effetto booster" sull'economia, concentrando nell'annualità 2025 una serie di strumenti ulteriori rispetto alla programmazione approvata con dgr n. 90/2024, fra i quali è ricompreso lo sviluppo di progetti strategici realizzati da grandi imprese nell'ambito di filiere produttive che vedano il coinvolgimento anche di piccole e medie imprese attraverso il sostegno finanziario a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dando mandato agli uffici del Dipartimento Sviluppo Economico di procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi in attuazione della stessa;
- il Decreto del Direttore Generale n. 8992 del 09/12/2025 con cui sono state approvate le modalità attuative della misura volta a sviluppare progetti strategici realizzati da GI con PMI nell'ambito di filiere produttive, nell'ambito dell'azione 1.1.1 del PR FESR 2021 – 2027;

DATO ATTO che col sopracitato Decreto del Direttore n. 8992 del 09/12/2025:

è stato costituito presso FI.L.S.E. SpA il fondo e impegnate risorse pari all'importo di euro 10.000.00,00 corrispondenti alla dotazione della misura destinata a sostenere progetti di filiera nell'ambito dell'azione 1.1.1 del PR Fesr 2021-2027;

sono stati rinviati a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande e della specifica convenzione con FI.L.S.E. SpA, per la puntuale regolazione delle procedure afferenti all'avviso e per la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, per l'annualità 2026;

RITENUTO quindi che:

perseguire l'avanzamento della maturità tecnologica dei risultati progettuali per avvicinarli al mercato, attraverso la collaborazione tra grande impresa, PMI e, ove presenti, organismi di ricerca lungo la filiera, consenta di rafforzare la capacità di ricerca e innovazione dell'intera filiera produttiva regionale e di rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022;

Regione Liguria intende indirizzare gli sforzi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in progetti di filiera afferenti alle macro-aree "Tecnologie del mare", "Sicurezza e qualità della vita nel territorio" e "Salute e scienze della vita" della S3, nei seguenti ambiti: Tecnologie marittime per la nave sostenibile e intelligente, Transizione energetica, Factories for the future, Diagnostica per immagini e dispositivi diagnostici avanzati;

l'adozione del bando "Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3"**,** allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), si configura come uno strumento di policy orientato al perseguimento degli obiettivi del PR FESR 2021-2027 e dà attuazione agli indirizzi di cui alla DGR n. 101/2025 sopra richiamata;

VISTA la DGR n. 412 del 05/05/2023 con la quale la Giunta regionale ha designato FI.L.S.E S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione delle misure nell'ambito delle azioni 1.1.1, 1.4.1 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 approvando lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 e FI.L.S.E. Spa, siglato fra le parti in data 17/05/2023;

VISTI:

il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 7, 23 sugli incarichi in house e il comma 5 art. 226;

la L.R. 11 marzo 2008, n.5 sulle attività contrattuali regionali, e in particolare l'art. 26, comma 4-bis, sugli affidamenti di incarichi a società in house;

RICHIAMATE:

legge regionale n. 48 del 28/12/1973, con cui Regione Liguria ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, che può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

la Convenzione sottoscritta il 31/10/2008 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R. n. 10 del 28/04/2008, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 1268 del 09/10/2008 (Allegato A), che definisce le procedure e gli adempimenti mediante i quali Regione

esercita “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su FI.L.S.E. S.p.A. che si configura come Società in house, determinando gli obiettivi strategici, influenzando le decisioni più rilevanti e verificando l’operato della stessa e che prevede altresì modalità specifiche di verifica sul permanere della prevalenza dell’attività svolta per l’Amministrazione regionale;

la D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 “Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle Società in house – indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016”, con cui si dà atto che FI.L.S.E. S.p.A. opera in regime di “in house providing”, come evidenziato peraltro nelle D.G.R. n. 276/2017 e n. 786/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie di Regione Liguria, e che ha approvato le direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”;

RILEVATO che nella Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886, viene indicato che:
il ricorso da parte della Regione alle proprie società in house consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) sensibile riduzione delle tempistiche di affidamento degli incarichi;
b) garanzia del rispetto della disciplina pubblicistica nell’espletamento delle attività;
c) solidarietà e unitarietà di intenti tra committente e in house, con massimizzazione dei risultati;

al fine di tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nelle more dell’espletamento dell’incarico sopra indicato, le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio;

CONSIDERATO che:

FI.L.S.E. è la società in house di Regione Liguria che rappresenta lo strumento operativo di Regione nell’ambito dell’attuazione della programmazione economica regionale che può concorrere all’attuazione di misure e programmi comunitari e nazionali nei settori di interesse regionale ricoprendo un ruolo strategico per la realizzazione delle politiche di sostegno e di sviluppo dell'economia ligure e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale e svolge, tra le altre, attività finalizzate alla gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

Regione Liguria esercita sulla Società FI.L.S.E. “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” mediante procedure e adempimenti previsti dagli artt. 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 31/10/2008, approvata con D.G.R. n. 1268 del 9/10/2008;

CONSIDERATO che:

si è quindi provveduto, con nota Prot-2026-0563553 del 12/11/2026, a trasmettere via PEC lo schema di “Capitolato per proposta tecnico economica per fornitura prestazione/servizi in house providing” a

FI.L.S.E. Spa per attività di supporto alla gestione del bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-27 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3";

l'attività di supporto richiesta attiene alle finalità istituzionali e rientra nei compiti statutari della Società suddetta;

ATTESO che:

la Società ha presentato, con propria nota Prot-2026-0569407 del 16/11/2026 l'offerta tecnico – economica per un importo pari a euro 12.791,740=IVA inclusa, comprensiva, come richiesto dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure, del dettaglio delle figure professionali coinvolte e della quantificazione delle ore/uomo necessarie per lo svolgimento delle attività afferenti alla gestione del bando relative all'esercizio 2026, che appare congrua in relazione alle attività da svolgere come da analisi contenuta nel verbale di congruità Prot-2026-0569887 del 16/11/2026 rinviando più ampiamente alla motivazione del predetto verbale - da intendersi qui richiamata per relationem - si rileva che la preferenza per l'affidamento in house rispetto al ricorso al mercato è giustificata, oltre che dai vantaggi che tale forma di affidamento è in grado di determinare nell'espletamento dell'attività di cui trattasi, anche per il fatto che, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio richiesto, la Società FI.L.S.E. S.p.A. dispone di personale altamente qualificato coinvolto nel processo di produzione del servizio, formatosi in anni di esperienza acquisendo un considerevole know-how, in considerazione del fatto che FI.L.S.E. S.p.A. è stata individuata come Organismo attuatore anche nella scorsa programmazione nel corso della quale ha gestito bandi analoghi a quello in oggetto;

sussistono altresì condizioni di congruità economica dei costi preventivati dalla Società per lo svolgimento del servizio, tali da far emergere la convenienza in concreto dell'offerta stessa;

infine, si ravvisano condizioni qualitative, di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di affidabilità, nell'assegnazione dell'esecuzione del servizio alla Società, che rappresentano altrettanti benefici per la collettività;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività da parte della Società consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

continuità, consolidamento e messa a sistema delle attività avviate sul territorio ligure in materia di programmazione e gestione dei fondi SIE;

solidarietà e unità di intenti tra Regione e soggetto in house, con massimizzazione dei risultati;

impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello svolgimento delle prestazioni richieste;

ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;

RITENUTO di affidare alla Società FI.L.S.E. S.p.A. l'incarico per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione del bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-27 "Sostegno a progetti collaborativi di

filiera R&S in ambito S3" tramite la stipula di una convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A, che viene allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

DATO ATTO che

il Codice Univoco Progetto (CUP) assegnato è G31C26000110002

è stato assunto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. BDDC79D984 ai fini di pubblicità e trasparenza nonché per garantire l'adempimento degli obblighi contributivi

DATO ATTO altresì che si procederà alla sottoscrizione di un Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - n. 679/2016 – GDPR, redatto sulla base degli schemi approvati con DGR n. 469 del 2020;

VISTA la nota Prot-2026-0573496 del 18/11/2026 con la quale è stato comunicato, alla competente Struttura regionale in materia di gare e contratti (SUAR), l'avvio della procedura di affidamento del presente incarico, ai sensi dell'art. 26, comma 4-bis, della l.r. 5/2008, al fine del monitoraggio della spesa pubblica;

RICHIAMATA la nota Prot-2026-0573254 del 18/11/2026 con la quale con la quale l'Unità Organizzativa Competitività autorizza ad assumere l'impegno di spesa per complessivi euro 12.791,74=IVA inclusa, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., sul Capitolo del Bilancio di Previsione 2026-2028, U0000000640 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello Sviluppo Economico – R", con imputazione al corrente Esercizio (scadenza 31/12/2026) affinché siano svolte le attività di supporto alla gestione per l'anno 2026 del bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-2027 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3";

DATO ATTO che si sono generate economie sul Capitolo di Entrata n. E0000002593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico", che sono state oggetto di reiscrizione e pertanto la spesa trova copertura sull'Accertamento n. 5748/2022;

VISTE:

la L.R. 24 dicembre 2025, n. 19 (Legge di Stabilità di Regione Liguria per l'anno finanziario 2026);

la L.R. 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026);

la L.R 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);

la L.R. 31 luglio 2026, n. 11 (Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028 e variazione);

VISTO il titolo III del D.lgs. n. 118/2011;

SENTITO il consigliere incaricato allo Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di approvare il bando attuativo dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3" nell'ambito del PR FESR Liguria 2021-2027, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di affidare a FI.L.S.E. Spa l'incarico per lo svolgimento delle attività relative al bando attuativo dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3" nell'ambito del PR FESR Liguria 2021-2027

di approvare lo schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2), per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3", e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate per un importo complessivo di spesa di euro 12.791,74=IVA inclusa;

di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure, a sottoscrivere la Convenzione e il separato "Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" in qualità di responsabile dei dati personali delegato e autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 26/02/2019, con le modalità di sottoscrizione con firma digitale previste dall'art. 15 c.2 bis della L. n. 241/1990;

di dare atto che FI.L.S.E. dovrà rispettare il Codice di comportamento del personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 401 del 06/08/2025, disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;

di autorizzare la spesa di euro 12.791,74=IVA inclusa a favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, a titolo di a titolo di corrispettivo spettante nell'anno 2026 per le attività afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3" previste nel sopracitato schema di Convenzione (Allegato 2);

di impegnare, conseguentemente, la somma pari a complessivi euro 12.791,74=IVA inclusa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a favore della Società FI.L.S.E. S.p.a con sede legale in Via Peschiera, 16 -16122 Genova (C.F.00616030102), sul Capitolo U0000000640 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello Sviluppo Economico – R", del Bilancio di Previsione 2026-2028, con imputazione al corrente Esercizio (scadenza 31/12/2026), che presenta la necessaria disponibilità, necessario per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione del bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-27 "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3";

di provvedere ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'Allegato 4/2 del medesimo D.Lgs. alla liquidazione del corrispettivo spettante a FI.L.S.E. per l'anno 2026 secondo le modalità indicate nello schema di Convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato 2), ad

avvenuta presentazione delle relative regolari fatture e previa verifica della documentazione probatoria presentata da FI.L.S.E. S.p.a.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato:

- sul sito web della Regione Liguria;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Allegato numero 1

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.1 Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1: Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio

Bando

"Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3"

Decreto n…… del ……

1. Finalità ed obiettivi del bando

In attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" – Azione 1.1.1 del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende sostenere la realizzazione di progetti collaborativi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale afferenti alle macro-aree della Smart Specialisation Strategy (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022.
In particolare, con il presente bando Regione Liguria intende sostenere **progetti di filiera**, come definiti all'art. 4, ovvero progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale realizzati da partenariati nei quali la grande impresa e le piccole e medie imprese, con la possibile partecipazione di organismi di ricerca, cooperano per il conseguimento di un obiettivo comune di innovazione.
La filiera costituisce l'elemento centrale e qualificante dell'intervento: le attività dei partner devono essere interdipendenti e complementari e i risultati generati da uno o più partner devono costituire presupposto per le attività degli altri.
Obiettivo ultimo è rafforzare la capacità di ricerca e innovazione dell'intera filiera produttiva regionale di riferimento, e non soltanto dei singoli soggetti partecipanti, favorendo il trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie dalla grande impresa verso le PMI.
Il bando intende inoltre contribuire all'avanzamento della maturità tecnologica dei risultati progettuali per avvicinarli al mercato, accrescendo la competitività delle filiere liguri e il loro posizionamento nelle catene del valore, anche attraverso il consolidamento dell'interazione tra ricerca, innovazione e impresa.
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse come aiuti di stato in esenzione ai sensi dell'art.25 del Reg (UE) n. 651/2014.

2. Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di cui al presente bando è pari a complessivi euro 10.000.000.

3. Gestione delle attività

Le attività previste dal presente bando e la dotazione finanziaria ad esso assegnata sono gestite da FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
Filiera: insieme di soggetti che operano in fasi distinte e complementari della catena del valore e concorrono alla realizzazione di un medesimo prodotto, processo o servizio.
Progetto di filiera: progetto integrato di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, realizzato in collaborazione effettiva da un partenariato di soggetti tra loro indipendenti, costituito o da costituire, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzato allo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo o di servizio con ricadute tecnologiche ed economiche sulla filiera.
Piano di filiera: il documento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato A, con cui il proponente illustra la filiera di riferimento, il ruolo di ciascun soggetto dell'ATS al suo interno e le relazioni tra i soggetti, la sfida di ricerca comune, i risultati previsti, le ricadute attese lungo la filiera e le modalità di valorizzazione.
Avvio del progetto: la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, e che comporti un'obbligazione pecuniaria per uno dei soggetti dell'ATS nei confronti di un fornitore. Costituisce avvio del progetto, se anteriore alla presentazione della domanda di contributo, il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d'ordine, ha sottoscritto e/o inviato al fornitore un preventivo firmato per accettazione, acquistato dei beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
- un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

La richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o il versamento di caparre e cauzioni per la partecipazione a procedure competitive (a titolo di esempio aste fallimentari) non sono considerati come avvio del progetto.

Dal Regolamento (UE) N. 651/2014 ss.m.ii

alle normali condizioni di mercato (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;

organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

trasferimento di conoscenze: qualsiasi processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze esplicite e implicite, comprese le competenze e le capacità, in attività di natura sia economica che non economica, quali le collaborazioni in materia di ricerca, le consulenze, la concessione di licenze, la creazione di spin-off, la pubblicazione e la mobilità di ricercatori e altri membri del personale coinvolti in tali attività. Oltre alle conoscenze scientifiche e tecnologiche, il trasferimento di conoscenze comprende altri tipi di conoscenze come quelle sull'utilizzo delle norme e dei regolamenti che le contemplano e sulle condizioni degli ambienti operativi reali e sui metodi di innovazione organizzativa, nonché la gestione delle conoscenze relative all'individuazione, all'acquisizione, alla protezione, alla difesa e allo sfruttamento di attività immateriali;

ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è

necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
spese di personale: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;
collaborazione effettiva: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
Da Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 - General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124
TRL_Technology readiness level: il Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia:
TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali;
TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico;
TRL 3 – proof of concept sperimentale;
TRL 4 – validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;
TRL 5 – validazione tecnologica in ambito industriale;
TRL 6 – dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;
TRL 7 – dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale; *il contesto d'uso effettivo del prodotto, processo o servizio, in cui il prototipo o dimostratore è provato in condizioni effettive di esercizio, presso un utilizzatore finale o in un sito, impianto o struttura utilizzatrice. Si distingue dall'ambiente di laboratorio e dagli ambienti di prova che si limitano a simulare o riprodurre le condizioni di esercizio. La dimostrazione non comporta avvio della produzione o commercializzazione né sperimentazione sull'uomo o clinica;*
TRL 8 – definizione e qualificazione completa del sistema; *ai fini del presente bando, il TRL 8 è riconosciuto limitatamente alle attività di test e validazione tecnica finale del prototipo o dimostratore nella configurazione definitiva, in ambiente operativo reale. Non comprende la qualificazione formale, la certificazione e l'omologazione da parte di enti o autorità terze, né l'avvio della produzione o della commercializzazione.*
TRL 9 – dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale.
Da Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione- Comunicazione della Commissione- 7388/2022:
progetto di R&S: operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;
piena titolarità dei diritti: il fatto che l'organismo di ricerca, le infrastrutture di ricerca o l'acquirente pubblico godono pienamente dei vantaggi economici derivanti da diritti di proprietà intellettuale di cui mantengono il diritto al pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Ciò può anche avvenire allorché l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca (o, rispettivamente, l'acquirente pubblico) decidono di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti, compreso il diritto di cederli in licenza a un partner del progetto di collaborazione (o, rispettivamente, ad imprese);
«ricerca applicata»: la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività.

5. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda i partenariati, costituiti o da costituire in associazione temporanea di scopo (ATS), composti da grandi, medie e piccole imprese. Il partenariato è composto da un **minimo di 4** ad un massimo di **8** soggetti e **deve** comprendere:

a) una grande impresa **con ruolo di capofila**;
b) almeno 3 PMI.

Le ATS possono altresì prevedere la partecipazione di organismi di ricerca (OdR), come definiti all'art.4.

Le PMI <u>devono in ogni caso</u> essere in numero maggiore rispetto agli altri soggetti del partenariato.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

Le ATS possono essere già costituite oppure perfezionare e comunicare successivamente a FI.L.S.E S.p.A. la costituzione entro il termine perentorio di **45** giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca del contributo stesso**.

Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti dal fac-simile messo a disposizione sulla piattaforma "Bandi on line" di cui all'art. 11.

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto capofila. Il ruolo di capofila è riservato **esclusivamente** alla **Grande Impresa**.

Il Soggetto capofila è l'unico incaricato a rappresentare l'ATS e l'unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con FI.L.S.E S.p.A. durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione, rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

<u>A valere sul presente bando ogni impresa può presentare un solo progetto.</u>

Tale disposizione non si applica agli <u>OdR.</u>

Gli OdR aggregati all'ATS, **complessivamente,** non possono sostenere più del **20%** dei costi ammissibili del progetto.

Le suddette prescrizioni non operano nel caso di **OdR** che partecipino al progetto in qualità di fornitori di servizi di ricerca.

E' fatto divieto per gli OdR aggregati all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima.

Gli Organismi di ricerca (OdR) **pubblici** devono, alla data di presentazione della domanda:

1. soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato UE. A norma della comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire

prodotti e servizi su un dato mercato[1];
2. avere sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Liguria;
3. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC).

Le imprese/OdR privati **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1. **essere** regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
2. **essere autonomi** rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
3. **non operare** nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1 c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058;
4. **non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c).

Inoltre:

- le imprese, al momento della presentazione della domanda, devono appartenere alla stessa filiera di riferimento;
- gli eventuali organismi di ricerca, pubblici e privati presenti nell' ATS, devono svolgere attività di ricerca funzionali al prodotto, processo o servizio cui concorre la filiera.

Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti proponenti:

- **in stato di liquidazione giudiziale**, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **destinatari di provvedimenti di revoca** di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- **che si trovino** in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- **in situazione di violazione del divieto di pantouflage** previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi" art. 9, **sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni** di cui al presente bando, i soggetti:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

Si precisa che:
il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intera ATS.

6. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità di tutti i partner dell'ATS al momento della richiesta della prima erogazione.

7. Interventi ed ambiti agevolabili

Sono finanziabili progetti di filiera, così come definiti all'art.4, di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, coerenti con la Smart Specialisation Strategy (S3) della Regione Liguria, approvata con DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022.
I progetti devono perseguire un avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte e comportare un rischio tecnologico**.**
Il bando è rivolto a progetti di filiera afferenti a un numero limitato di ambiti, individuati all'interno delle tre macro-aree della S3, con l'obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica dei risultati della ricerca e di orientare i progetti verso soluzioni più vicine al mercato.

Sono ammissibili progetti riconducibili ai seguenti ambiti:

Macro-area "Tecnologie del mare"
Tecnologie marittime per la nave sostenibile e intelligente
Progetti di filiera relativi a sistemi, componenti e processi per il mezzo navale di superficie, in particolare: efficienza energetica, elettrificazione e propulsione a ridotto impatto ambientale, integrabili su unità in esercizio; processi e tecnologie ecosostenibili per la cantieristica e la riparazione navale, con attenzione all'intero ciclo di vita del mezzo; digitalizzazione, IoT, automazione e cybersecurity di bordo; sistemi di manutenzione predittiva di apparati e impianti di bordo e servizi innovativi after sales. Non rientrano la progettazione e la costruzione di nuove unità navali.

Macro-area "Sicurezza e qualità della vita nel territorio"

Transizione energetica

Progetti di filiera relativi allo sviluppo di prototipi e dimostratori di componenti e sistemi per la generazione e la conversione dell'energia, nonché di soluzioni per il monitoraggio e la manutenzione avanzata degli apparati e degli impianti di produzione. Sono ricompresi esclusivamente interventi sul prodotto e sul processo manifatturiero. Non rientrano la realizzazione di impianti, le reti di distribuzione, le smart grid, le comunità energetiche e lo sviluppo di nuovi materiali.

Factories for the future

Progetti di filiera relativi a dispositivi e sensori innovativi per l'Industrial IoT, sistemi per la fabbrica 4.0, automazione industriale (sistemi di controllo, piattaforme hardware e software, robotica industriale, simulatori e applicazioni di intelligenza artificiale) e algoritmi di diagnostica, monitoraggio dei malfunzionamenti e manutenzione predittiva, finalizzati all'applicazione nei processi produttivi delle filiere industriali del territorio.

Macro-area "Salute e scienze della vita"

Diagnostica per immagini e dispositivi diagnostici avanzati

Progetti di filiera relativi allo sviluppo di prototipi e all'ingegnerizzazione, finalizzata alla dimostrazione tecnica, di sistemi di diagnostica per immagini e dei relativi sottosistemi (magneti e bobine a partire da soluzioni già validate, elettronica di acquisizione, software di ricostruzione ed elaborazione delle immagini), nonché di smart devices, sensori, tecnologie e materiali già qualificati per dispositivi diagnostici e analitici, con validazione esclusivamente tecnica, senza sperimentazione su pazienti. Sono esclusi gli interventi di ricerca clinica, terapeutici o farmaceutici e lo sviluppo di nuovi materiali.

I progetti di filiera si basano su tecnologie già validate in ambito industriale e partono da un livello di maturità tecnologica (TRL) **non inferiore a 5**, come definito all'art.4. Al termine delle attività raggiungono il TRL 7 o, **limitatamente alle attività di test e validazione tecnica finale del prototipo**, il TRL 8 così come precisato all'art. 4.

Restano escluse in ogni caso la qualificazione formale, la certificazione e l'omologazione. Il TRL si riferisce al sistema o alla tecnologia principale del progetto.

I progetti sono dimostrati, al termine delle attività, in ambiente operativo reale, come definito all'art.4, presso unità, siti, impianti o strutture utilizzatrici ubicate in Liguria e rese disponibili dai partner dell'ATS o da soggetti terzi che ne attestino la disponibilità. La dimostrazione non comporta sperimentazione clinica né avvio di produzione o commercializzazione.

Il TRL di partenza e di arrivo è dichiarato in domanda, motivato nel progetto e verificato in sede di rendicontazione finale.

Non sono ammissibili progetti:

- non rientranti negli ambiti di cui sopra;
- consistenti esclusivamente in modifiche di routine o periodiche a prodotti, processi o servizi esistenti, in attività di certificazione o omologazione, o in attività di avvio della produzione o di commercializzazione;
- già finanziati, in tutto o in parte, nell'ambito di altri programmi o strumenti pubblici di sostegno alla ricerca e all'innovazione, a livello nazionale o europeo;
- riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.

L'appartenenza **dei soggetti** costituenti l'ATS alla stessa **filiera** di cui all'art 4, dovrà essere dimostrata e documentata in fase di presentazione della domanda attraverso **il Piano di filiera** (allegato A) **con una descrizione** che indichi:

a. i soggetti partecipanti e i rispettivi ruoli;
b. le fasi produttive interessate;
c. le relazioni economiche, tecnologiche o funzionali fra i **soggetti**;

d. **il prodotto, processo o servizio cui i soggetti concorrono e** la sfida di ricerca comune;
e. le attività assegnate a ciascun **soggetto**;
f. i risultati previsti, **le ricadute lungo la filiera** e le modalità di valorizzazione.

La relazione fra i soggetti potrà essere dimostrata, a titolo esemplificativo, attraverso rapporti di fornitura, complementarità produttive, integrazione tecnologica, attività comuni di progettazione o sperimentazione, oppure attraverso l'utilizzo condiviso dei risultati.

Nell'ambito del partenariato**:**

a) ciascun soggetto è direttamente responsabile dell'esecuzione di una parte delle attività di ricerca o sviluppo;
b) le attività dei soggetti sono interdipendenti e complementari e i risultati generati da uno o più soggetti costituiscono presupposto per le attività degli altri;
c) nessuna impresa del partenariato può sostenere più del **70%** e meno del **5%** dei costi ammissibili del progetto presentato;
d) le PMI sostengono complessivamente almeno il **30%** dei costi ammissibili;
e) gli eventuali organismi di ricerca sostengono **complessivamente** non più del **20%** dei costi ammissibili;
f) i soggetti condividono i rischi, i risultati e le ricadute tecnologiche del progetto.

In deroga alla riserva di cui all'art. 8, comma 5, del Codice degli incentivi, in ragione del ruolo significativo delle PMI nei progetti di filiera e delle ricadute tecnologiche destinate soprattutto a esse, il presente bando assicura la loro partecipazione con la presenza di almeno tre PMI, in numero comunque maggioritario, e con una quota non inferiore al 30% dei costi ammissibili.

I progetti inoltre devono:

- avere durata non superiore a **12 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga -adeguatamente motivata- non **superiore a 3 mesi**;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non **oltre 45 giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca;**
- avere un costo minimo ammissibile **non inferiore a euro 500.000,00.**

La data di avvio del progetto è quella definita all'art. 4. La data **di conclusione del progetto coincide** con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

8. Spese ammissibili

Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di "opzioni di costo semplificate", che ai fini del presente bando sono riconducibili alle spese generali.
In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

- pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
- effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e comprovate da fatture quietanzate o idonea documentazione giustificativa;
- tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l'altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da,

FI.L.S.E S.p.A pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;

- contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A) **Spese del personale**: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo **del 70%** del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Sono esclusi i contratti di apprendistato, tirocinio e stage. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

B) **Costi relativi a strumentazione e attrezzature**: Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili attualmente vigenti. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 516,00 Euro.

C) **Costi per la ricerca contrattuale**, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa non potrà essere superiore al **40%** del costo totale del progetto ammesso.

D) **Altri costi di esercizio:** i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi per la realizzazione dei prototipi/dimostratori, direttamente imputabili al progetto.

E) **Spese generali** riconosciute forfettariamente ai sensi dell'art.54 lett. b) del Reg (UE) n. 2021/1060 nella misura **massima del 15%** dei costi diretti ammissibili per il personale, di cui alla voce A).

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a **progetti avviati successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli partner.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

L'eventuale agevolazione verrà liquidata al Soggetto capofila, che dovrà trasferire ai partner dell'ATS la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere comunque intestati ai singoli partner che ne sosterranno il costo e dovranno essere rispettate le percentuali di cui all'art.7.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese rispetto alle quali il beneficiario abbia già fruito di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "De Minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; salvo quanto previsto alla precedente lettera A);
- con riferimento ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento;
- le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- l'acquisto di scorte, le spese di funzionamento, le spese per la gestione corrente dell'impresa e di formazione del personale del beneficiario;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- l'acquisto di beni usati e/o rigenerati;

9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.8 nella misura sotto indicata e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di Euro 2.000.000,00.

	RICERCA INDUSTRIALE	**SVILUPPO SPERIMENTALE**
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%
Organismo di Ricerca	50%	25%

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

10. Cumulo

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

11. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet **www.filse.it,** oppure dal sito **filseonline.regione.liguria.it**, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell'ATS (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **12/01/2027.**
I progetti potranno essere presentati **dal 19/01/2027 al 01/02/2027.**
Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il Soggetto capofila e FI.L.S.E S.p.A avverranno tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

12. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line" con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascun partner dell'ATS e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- Piano di filiera di cui all'art.7;

Inoltre, in presenza di ATS:

- **non ancora costituite:** dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS;
- **già costituite**: è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format della dichiarazione di impegno, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 45 gg perentori dal provvedimento di concessione, pena revoca.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

13. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E S.p.A con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, FI.L.S.E S.p.A ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nel presente bando.
4. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E S.p.A, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente al Soggetto capofila dell'ATS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto capofila ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
6. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
8. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
9. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
   - l'ammissibilità formale della domanda;
   - il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc…);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica,

dimensione d'impresa, settore di attività, ecc…);

- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Strategy (S3);
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

FI.L.S.E S.p.A si potrà avvalere di referee esterni con comprovata esperienza negli ambiti dei progetti. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito sugli stessi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Definizione degli obiettivi: • Chiarezza e coerenza nella definizione dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici • Documentazione del percorso TRL di partenza e TRL di arrivo con milestone verificabili e risultati misurabili • Coerenza tra obiettivi dichiarati, budget proposto e durata del progetto	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
2	Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento.: • Grado di originalità del progetto • Potenziale di innovazione rispetto allo stato dell'arte della filiera di riferimento (tecnologie innovative, nuovi approcci, nuovi prodotti/servizi); • Posizionamento rispetto a driver e trend nazionali/internazionali attuali • Impatto del progetto nel campo scientifico/ tecnologico di riferimento • Solidità dell'approccio metodologico	Nulla	0
		Bassa	6
		Media	12
		Alta	**18**
3	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto anche in relazione a: • Competenze tecniche e scientifiche e complementarietà dei partner rispetto al progetto presentato e al rispettivo posizionamento nella filiera di appartenenza; • Coerenza e solidità del Piano di filiera: interdipendenza delle attività e ricadute sui soggetti della filiera • Capacità del progetto di trasferire conoscenze e tecnologie alle PMI	Nulla	0
		Bassa	7
		Media	14
		Alta	**21**
4	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
5	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto: • Avanzamento tecnologico atteso dall'aggregazione: salto di maturità tra TRL di partenza e di arrivo e miglioramento delle prestazioni misurato con indicatori rispetto a una situazione di partenza (baseline) dichiarata • Miglioramento del livello competitivo dell'aggregazione, in particolare delle PMI, grazie ai risultati del progetto • Rischi tecnici e gestionali identificati e mitigati	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
6	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto: • Dimensionamento quantitativo del mercato di riferimento; • Identificazione di clienti o partner commerciali potenziali; • Piano di revenue e strategia di industrializzazione post-progetto • Capacità di attivare o rafforzare la filiera di riferimento • Consolidamento delle attività produttive sul territorio ligure.	Nulla	0
		Bassa	6
		Media	12
		Alta	**18**
7	Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca: • Progetto in ATS con almeno un organismo di ricerca come definito all'art.4	No	0
		Si	**2**
8	Sviluppo di tecnologie e di soluzioni digitali per sostenere la competitività e il livello di innovazione in particolare nel settore manifatturiero, con riferimento ai sistemi di produzione avanzati, al miglioramento delle prestazioni, alla flessibilità ed alla sostenibilità. • Contributo di tecnologie e soluzioni digitali (al miglioramento delle prestazioni, dell'efficienza, della flessibilità e della sostenibilità di processi, prodotti o servizi della filiera)	Nulla	0
		Bassa	1
		Media	3
		Alta	**5**

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a **70 punti**.
A parità di punteggio sono applicati i seguenti criteri di premialità che il Soggetto capofila dovrà compilare in fase di presentazione della domanda.

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Impatto occupazionale (diretto ed indotto) con particolare riferimento al numero dei ricercatori	Numero di unità assunte entro la fine di realizzazione del progetto a tempo pieno ed indeterminato	1 ULA	1
			ULA > 1	3
			ULA > 2	5
2	Numero e ruolo delle PMI coinvolte	Numero di PMI coinvolte nel progetto (oltre quelle obbligatorie ai sensi dell'art.5 del bando)	1 PMI	1
			PMI > 1	2
			PMI > 2	3
3	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Tutte le imprese partner dell' ATS abbiano, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	1
4	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	Tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, altro)	NO	0
			SI	1
5	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico	NO	0
			SI	2
6	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	Tutte le imprese partner dell'ATS operano, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	NO	0
			SI	1
7	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	NO	0
			SI	4

A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà anteposto il progetto che prevede l'investimento ammissibile più elevato. FI.L.S.E S.p.A potrà richiedere documentazione a supporto della valutazione dei criteri sopra esposti.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità,

dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.
FI.L.S.E S.p.A provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

14. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

Le ATS, **fermo restando i vincoli imposti dal presente bando di cui agli artt. 5 e 7**, possono subire variazioni in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 -Nuovo Codice degli Appalti. - Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da FI.L.S.E S.p.A al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della proposta nonché il rispetto delle previsioni del bando. In assenza di tali condizioni, **il contributo sarà revocato**.

Il progetto approvato non può comunque essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), pena la revoca dell'agevolazione concessa.
Previa richiesta a FI.L.S.E S.p.A, potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

15. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutti i partner dell'ATS è subordinata:

- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale.
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi l'erogazione è inoltre subordinata, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:

a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, FI.L.S.E S.p.A provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:
Anticipazione fino al 95% dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia- firmata digitalmente -rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato,

secondo lo schema che verrà fornito da FI.L.S.E S.p.A sul proprio sito istituzionale, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo.
L'anticipo deve essere richiesto entro e non oltre **90gg** dal ricevimento del provvedimento di concessione; può essere richiesto anche solo da alcuni partner dell'ATS, in un'unica soluzione e contestualmente.

Una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

Il saldo, ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta e inserita nel sistema "Bandi on line". In tale sede è richiesta anche una relazione tecnica che documenti, rispetto a quanto dichiarato in domanda: il TRL raggiunto, con le relative evidenze (esiti di test e validazioni); i risultati ottenuti, le milestone e gli indicatori; la dimostrazione in ambiente operativo reale di cui all'art. 7.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro il termine di **60gg** dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, salvo proroga di cui all'art.7). La documentazione di spesa rendicontata **deve essere integralmente pagata** alla data della richiesta di erogazione.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema "Bandi on line". Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 70 gg dalla presentazione della relativa domanda.

16. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo al beneficiario/ Soggetto capofila dell'ATS di:

a) avviare il progetto entro 45 gg dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FI.L.S.E S.p.A dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere – eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
b) provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.6;
c) rispettare il termine di 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione per la richiesta di anticipo;
d) chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E S.p.A per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento come previsto all'art.14;
e) comunicare a FI.L.S.E S.p.A, per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art 14;
f) eseguire il progetto entro 12 mesi (salvo proroga di cui all'art.7) dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
g) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
h) fornire a FI.L.S.E S.p.A, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento

dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;

i) dare comunicazione a FI.L.S.E S.p.A qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
j) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale e di impresa non in difficoltà);
k) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
   - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
   - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento**.**

   In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
m) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le PMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
n) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 50 – Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 2021/1060 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
   - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
   - fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
p) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile da FI.L.S.E S.p.A sul proprio sito istituzionale;
q) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, eccetto per i casi previsti all'art 8;
r) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
s) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E S.p.A, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
t) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
u) aggiornare, al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

17. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da FI.L.S.E S.p.A nei casi in cui:

A. sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili; accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
B. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
C. il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
D. il beneficiario non abbia avviato il progetto e perfezionato la costituzione dell'ATS entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
E. il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui agli artt. 5 e 7;
F. il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa sul territorio regionale di cui all'art.6;
G. il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale e di impresa non in difficoltà);
H. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
I. il beneficiario non abbia mantenuto per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
    - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
    - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento**;**

   In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
J. il beneficiario non abbia concluso le attività progettuali dell'intervento finanziato entro i termini previsti dal bando;
K. le attività progettuali si siano concluse entro i termini ma una parte dei titoli di spesa risulti datata successivamente al termine previsto dal bando, FI.L.S.E S.p.A dispone la revoca parziale dell'agevolazione limitatamente agli importi relativi a tali titoli di spesa. Resta ferma ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
L. il beneficiario abbia trasferito, alienato, ceduto o destinato ad usi diversi da quelli previsti dal progetto finanziato, i beni acquistati o realizzati prima che siano trascorsi 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti alienati, ceduti e/o destinati ad usi diversi;
M. il progetto si configuri come intervento di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 o di cui all'art. 16, comma 1 del Codice degli incentivi;
N. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
O. la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
P. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;

Q. il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento di cui all'art.10;
R. sia accertato uno dei motivi di esclusione previsti all'art.5, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 15 nel caso di DURC irregolare;
S. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca.
Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui alla **lettera A)** del presente articolo, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.

Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'operazione agevolata.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, si provvederà al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse

18. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da FI.L.S.E S.p.A in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
Oltre ai controlli di cui sopra, FI.L.S.E S.p.A può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti

tecnici disposti da FI.L.S.E S.p.A finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

19. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 316ter c.p.

20. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E S.p.A non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

21. Principio del "non arrecare un danno significativo" (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi. e sono state integrate anche con:
7. energia;
8. paesaggio e beni culturali;
9. elettromagnetismo;
10. rumore;
11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei

corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.1.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

22. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Allegato B). FI.L.S.E S.p.A provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
PIANO DI FILIERA
Documento obbligatorio da allegare alla domanda (art. 12)

a. Soggetti partecipanti e rispettivi ruoli

Indicare tutti i soggetti dell'ATS (da 4 a 8: Grande Impresa capofila, almeno 3 PMI, eventuali organismi di ricerca) e il ruolo di ciascuno nella filiera e nel progetto.

N	Denominazione	Ruolo nell'ATS (capofila / partner)	Ruolo nella filiera e nel progetto
1			
2			
3			
4…8			

b. Fasi produttive interessate

Descrivere le fasi della catena del valore coinvolte nel progetto, dalla fornitura di materiali e componenti fino all'utilizzatore finale, indicando per ciascuna quale soggetto la presidia. Si può allegare anche uno schema grafico.

Fase della catena del valore	Soggetto/i che la presidia	Contributo al prodotto, processo o servizio

c. Relazioni economiche, tecnologiche o funzionali fra i soggetti

Descrivere le relazioni tra i soggetti, anche già in essere, scegliendo tra: rapporti di fornitura, complementarità produttive, integrazione tecnologica, attività comuni di progettazione o sperimentazione, utilizzo condiviso dei risultati. Indicare le evidenze disponibili (contratti, ordini, accordi).

Da (soggetto)	A (soggetto)	Tipo di relazione	Descrizione	Evidenza disponibile

Indicare inoltre quali risultati di ciascun partner sono presupposto per le attività degli altri e perché nessun partner potrebbe realizzare il progetto da solo.

_____
_____
_____
___

d. Prodotto, processo o servizio e sfida di ricerca comune

Descrivere il prodotto, processo o servizio cui tutti i soggetti concorrono e la sfida di ricerca che condividono.

_____
_____
_____
_____
_____

e. Attività assegnate a ciascun soggetto

Ogni soggetto è direttamente responsabile dell'esecuzione di una parte delle attività di ricerca o sviluppo. Indicare per ciascuno le attività assegnate, il risultato atteso.

Soggetto	Attività assegnate	Risultato atteso

f. Risultati previsti, ricadute lungo la filiera e modalità di valorizzazione

Risultati previsti. Prototipi, dimostratori, processi o servizi attesi e partner che li generano.

_____
_____
_____
_____

Ricadute lungo la filiera. Ricadute tecnologiche ed economiche attese per ciascun soggetto, con particolare riferimento alle PMI.

_____
_____
_____
_____

Modalità di valorizzazione. Regole di titolarità e di utilizzo condiviso dei risultati, sfruttamento, diffusione.

_____
_____
_____
_____

Firma digitale Soggetto Capofila dell'ATS

ALLEGATO B
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 22 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; *tel: 010 54851.*

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 — 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando **"Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3"** nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando **"Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3".** Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di FI.L.S.E. S.p.A secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060.
Regione e FI.L.S.E. S.p.A, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:
informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati — oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati — nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento,

anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale S.p.A, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A , sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
   - Finalità del trattamento,
   - Categorie di dati personali trattati,
   - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
   - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
   - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
   - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
   - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.
L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il_____(data)

_____(Firma dell'interessato)

Allegato 2

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'AZIONE 1.1.1 DEL P.R. F.E.S.R 2021 -2027 E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE – ANNO 2026
(CUP G31C26000110002– CIG BDDC79D984)

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata da Francesco Caso, Dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e dell'economia Ligure, domiciliato per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con Decreto n. _____ del ____ 2026

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO CHE

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 1° aprile 2022 ha approvato il documento Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria, autorizzandone l'invio al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per l'inoltro alla competente Divisione comunitaria per l'avvio della consultazione per la definizione dello stesso;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022 ha approvato il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" CCI 2021IT16RFPR009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 5 agosto 2022 ha approvato all'applicazione alla programmazione PR FESR 2021-2027 delle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 20142020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 22 dicembre 2022 ha aggiornato il documento di Smart Specialisation Strategy approvato con DGR 1330/2015 per il periodo di programmazione 2021-2027;
- il PR Liguria FESR 2021-2027 con l'Obiettivo di Policy 1 mira a rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, rafforzando la ricerca e l'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e in sinergia con importanti strategie globali (ad es. Horizon Europe e Agenda 2030 dell'ONU);
- nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1 è prevista l'Azione 1.1.1. "Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio"
- Regione Liguria intende indirizzare gli sforzi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in progetti di filiera afferenti alle macro-aree "Tecnologie del mare", "Sicurezza e qualità della vita nel territorio" e "Salute e scienze della vita" della S3, nei seguenti ambiti: Tecnologie marittime per la nave

sostenibile e intelligente, Transizione energetica, Factories for the future, Diagnostica per immagini e dispositivi diagnostici avanzati;

- l'adozione del bando "Sostegno a progetti collaborativi di filiera di R&I in ambito S3", si configura come uno strumento di policy orientato al perseguimento degli obiettivi del PR FESR 2021-2027 e dà attuazione agli indirizzi di cui alla DGR n. 101/2025
- la Giunta regionale ha designato con propria la Deliberazione n. 412 del 05/05/2023 la società FI.L.S. E S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione delle misure nell'ambito delle azioni 1.1.1, 1.4.1 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 approvando lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 e FI.L.S.E. Spa;
- il sopra indicato Accordo è stato sottoscritto fra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e FI.L.S.E. S.p.A. in data 17/05/2023;
- con Decreto del Direttore Generale n. 8992 del 09/12/2025 sono state approvate le modalità attuative della misura volta a sviluppare progetti strategici realizzati da GI con PMI all'interno di filiere produttive, nell'ambito dell'azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, e sono stati contestualmente impegnati 10.000.000,00 di euro quale dotazione del Bando, da adottare con successivo provvedimento dirigenziale unitamente alla specifica convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. per la regolazione delle attività connesse alla gestione del Bando stesso e delle relative risorse;
- con Decreto n. _____del_____è stato approvato il bando attuativo dell'Azione 1.1.1. "Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3" e contestualmente lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.a per la puntuale regolazione delle procedure afferenti alla gestione per l'anno 2026 del sopracitato bando attuativo e delle risorse ad esso assegnate;
- il Codice Univoco Progetto (CUP) assegnato è **G31C26000110002**;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è **BDDC79D984**;

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica Azione 1.1.1 contenuta nel PR FESR 2021–2027, le disposizioni e il bando approvato con Decreto del Dirigente n. _____ del _____ 2026 costituiscono parte integrante del presente Atto.

Art. 2

La presente Convenzione, finalizzata alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, definisce i rapporti tra le parti per l'anno 2026.

Art. 3

1. La Regione affida a FI.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate con Decreto del Direttore Generale n. n. 8992 del 09/12/2025, pari a complessivi euro 10.000.000,00, quale dotazione finanziaria assegnata al Bando *"Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3"* attuativo dell'azione 1.1.1 *"Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio"* nell'ambito della Priorità: 1. *"Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure"* del PR FESR 2021-2027, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal Bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.

2. FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 17/05/2023.
3. FI.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della L.R. 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

1. FI.L.S.E. provvede a depositare le risorse finanziarie di cui all'art. 3, trasferite da Regione, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
2. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
3. FI.L.S.E. si impegna a gestire le giacenze del fondo, temporaneamente non utilizzate per le finalità del fondo, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione, potendole impiegare per l'acquisto di titoli di Stato e similari e operazioni finanziarie esenti da rischi. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da consentire l'immediato smobilizzo in tempo utile per l'erogazione di nuove agevolazioni. I proventi derivanti da tale gestione finanziaria dovranno essere accreditati al fondo.

Art. 5

1. La disponibilità del fondo è costituita dalla dotazione di cui all'art. 3 e viene alimentata dai proventi maturati sulle somme di denaro ivi depositate, che verranno versati alla Regione con le modalità che saranno da essa definite e indicate a FI.L.S.E., da eventuali riduzioni di contributo e dagli eventuali recuperi di somme erogate.
   Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalle eventuali perdite.
2. La disponibilità del fondo è, altresì, implementata da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati dalla Regione. In tal caso saranno stipulati tra le parti idonei atti integrativi della presente Convenzione.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 30/06/2027, fermo restando il termine del 31/12/2026 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

FI.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Il codice di comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con DGR n. 401 del 06/08/2025 e che F.I.L.S.E. e i propri dipendenti dovranno rispettare in coerenza con l'art. 3 dello stesso, è reso disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza.

Art. 8

1. FI.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. FI.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi alla presente convenzione gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A FI.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relative all'anno 2026, un corrispettivo stimato, in relazione ad un numero di domande da istruire in n. 15 (13 istruite positivamente e 2 istruite negative) nella somma complessiva di euro 10.485,03 oltre IVA (euro 12.791,74=IVA inclusa), così distinta:
   a) una quota per le attività di animazione, front office e coordinamento per un importo pari a 7.015,65 euro oltre IVA (8.559,09 euro IVA inclusa);
   b) una quota per attività di gestione contabile e amministrativa del Fondo per un totale di 1.049,76 euro oltre IVA (euro 1.280,71 =IVA inclusa);
   c) Spese generali per un importo pari a 2.419,62 euro oltre IVA (2.951,94 euro IVA inclusa)
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione alle attività rendicontate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sulla presente convenzione non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
3. Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste dalla presente Convenzione, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di FI.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell'"in house providing".
4. Sono riconosciute, le spese sostenute nell'anno 2026 relativamente alla gestione del Bando attuativo dell'Azione in oggetto, da rendicontare secondo quanto indicato al successivo art.10.

Art. 10

1. FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2027, FI.L.S.E. trasmette a Regione:
   a) un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2026, contenente:
      i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte;
      ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzi la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
   b) un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2026, contenente:
      iii) descrizione dettagliata delle attività svolte dalle risorse interne impiegate;
      iv) prospetto analitico di costi delle risorse interne con indicazione dei nominativi e delle corrispondenti qualifiche, delle giornate uomo impiegate e del corrispondente costo aziendale per giornata/uomo;
3. La liquidazione del compenso spettante a FI.L.S.E. S.p.A. è subordinata al ricevimento di regolari fatture che verranno emesse a seguito della rendicontazione finale dei costi sostenuti e delle attività svolte e previste dalla presente Convenzione nell'anno 2026 ed entro il 31/12/2026, previo esame del rendiconto presentato da FI.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 1.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di FI.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da FI.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto

Per FI.L.S.E.		Per la Regione Liguria
		Dirigente del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del dirigente

Identificativo Atto: 2026-AM-8378

Data: 17/11/2026

Oggetto: PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 approvazione bando Â Sostegno a progetti collaborativi di filiera R&S in ambito S3Â e schema di Convenzione tra Regione Liguria e lÂ OI FI.L.S.E. S.p.A. per lÂ attuazione del Bando Â AttivitÃ anno 2026. Impegno di spesa euro 12.791,74=IVA inclusa

Si certifica che con atto interno numero **2545** nell'esercizio **2026** in data **19/11/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni

Anno	Numero
2026	12225

Data di approvazione: 19/11/2026 20:03

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto:	2026-AM-8378
Area tematica:	Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca > Ricerca ed Innovazione Tecnologica ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Francesco CASO Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-11-2026 08:40
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	19-11-2026 20:03
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Francesco CASO Dirigente Responsabile di Giunta		-	19-11-2026 12:33
Approvazione legittimità	Angela MILAZZO		-	19-11-2026 12:26
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Simona BUCCHERI		-	18-11-2026 17:20

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: FRANCESCO CASO
Regione Liguria
Firmato il: 20-11-2026 08:41:12
Certificato valido dal 31-12-2023 al 31-12-2026